

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CONTRATTO D'APPALTO PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA

O. IANNUZZI, 39 DA ADIBIRE A STAZIONE DEI CARABINIERI E

CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE. C.I.G. 9668949D1E, C.U.P.

I52H22000700004

RACC. N. 4119

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** il giorno **ventiquattro** del mese di

**MAGGIO**

- l'ing. **Gildo Rocco Gramegna**, nato a Ruvo di Puglia il

25/04/1963, domiciliato per la carica nella sede comunale, il

quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (P.I. n.

00787620723) - nella sula qualità di Direttore dell'Area 8 -

"Qualità urbana e beni comuni" (giusta decreto del Sindaco

prot. n. 12737 del 17/5/2019)- di seguito nel presente atto

denominato anche semplicemente "ente appaltante";

- il sig. **B. S.**, nato a XXXXXXXXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXX, nella

sua qualità di legale rappresentante della ditta

**"ELETTROSOLVING S.R.L."** - con sede in Ruvo di Puglia alla via

Emanuele De Deo n. 12 e avente Partita IVA/C.F. n.

07231820726, di seguito nel presente atto denominato

"appaltatore";

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione di Giunta n. 344/2022 del 16/11/2022 si approvava il progetto definitivo per l' **"Intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà comunale sito in Via O. Jannuzzi, 39 da adibire a Stazione dei Carabinieri e Carabinieri per la tutela forestale"**;

- con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 33/2023 del 23.02.2023 si approvava il progetto esecutivo del progetto medesimo dell' importo complessivo dei lavori € 285.000,00, al netto di IVA, da finanziare con contratto di prestito posizione n. 6214742, tra il Comune di Ruvo di Puglia e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

- che, con determinazione Area 8 42/2023 del 27.02.2023, si stabiliva di indire la procedura selettiva, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA del soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con legge 11/11/2020, n. 120 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

- che, a conclusione della procedura di gara, con determinazione del Direttore di Area 8 n. 76/2023 del 30.03.2023, esecutiva, i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla ditta **"ELETTROSOLVING S.R.L."**, come sopra individuata, per un ribasso del 26,37 % sull'importo a base d'asta pari a € 220.363,53 per lavori, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.973,86, oltre IVA

come per legge;

- che la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace

in data 03/05/2023, a seguito della verifica del possesso dei

requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario, e che,

quindi, è stata accertata l'idoneità dello stesso a contrarre

sotto l'aspetto giuridico;

- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai

controinteressati in data 18/04/2023 - prot. PI129488-23 e,

pertanto, alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni

previsti dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- che in data 22/05/2023 n. prot. 0070127 è stata rilasciata

informativa antimafia liberatoria provvisoria ai sensi

dell'art.3, comma 2, del D.L. 16.07.2020 n.76.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente

atto.

#### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida

in appalto alla ditta "ELETTROSOLVING S.R.L." - che, come

sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna,

l'esecuzione degli "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA O. IANNUZZI,

**39 DA ADIBIRE A STAZIONE DEI CARABINIERI E CARABINIERI PER LA**

**TUTELA FORESTALE"**, di cui al progetto esecutivo, approvato con

determinazione del Direttore d'Area 8 n. 33/2023 del

23/02/2023.

L'appaltatore si obbliga altresì all'esecuzione dei lavori di cui

al presente appalto nel rispetto di quanto indicato nell'offerta

tecnica presentata dallo stesso, facente parte del contratto

anche se non materialmente allegata.

### **Art. 3 - Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta ad € 166.227,53, oltre IVA al

10%, di cui:

- € 162.253,67 per lavori
- € 3.973,86 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA. Il presente

contratto viene stipulato a corpo.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 106, comma 1,

lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto

legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il prezzo di singoli

materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in

diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al

prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibile.

### **Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori**

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si

rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Nel programma saranno graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

#### **Art. 5 - Controlli**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

#### **Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto elettrosolving@cgn.legalmail.it.

**Art. 7 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di € 66.491,01 mediante

**Polizza Fidejussoria n. 6217401211 del 27/04/2023** rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Roma - Agenzia di Bari.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto.

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

**Art. 8 - Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività

connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2.8 del capitolato speciale d'appalto, ha stipulato in data 26/04/2023 una polizza di assicurazione C.A.R. n. 6217401198 con la Società HDI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Roma - Agenzia di Bari, (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; in particolare, nella Sezione A sono attivate le seguenti partite:

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri della sicurezza, escluso IVA, pari ad € 166.227,53;
- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 100.000,00;
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: € 10.000,00

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € **500.000,00** per ogni sinistro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavori.

**Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,  
previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applicano, rispettivamente, gli artt. 30 co. 5 e 30 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia**

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara, *stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto*, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare

la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti

negli ultimi tre anni.

**Art. 11 - Protocollo di intesa in materia di concessione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

**Art. 12 - Piani di sicurezza**

L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'Ente appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

L'appaltatore dovrà dare concreto inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (SETTE) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui all' articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede ai sensi degli artt. 12 e 25 D.M. 7/03/2018 n. 49.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa

non imputabile all'Ente appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Cap. Gen. n. 145/00. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, si applicherà l'art. 21 comma 4 del Cap. Gen. n. 145/00.

#### **Art. 14 - Penali**

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute saranno applicate nella misura e con le modalità stabilite all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 15 - Pagamenti**

I pagamenti in favore dell'appaltatore avverranno secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo

quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €50.000,00 (dicansi Euro CINQUANTAMILA).

**Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha comunicato, con nota del 08/05/2023, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori**

**(art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)**

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Trova applicazione l'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 18 - Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall' art. 105 del D.Lgs. 50/16 e dall'art. 2.9 del capitolato speciale d'appalto.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

#### **Art. 19 - Controversie**

Per la definizione di contenziosi/controversie è esclusa la competenza arbitrale e le parti rinviando espressamente alle procedure di accordo bonario dagli artt. 205 e 206 del decreto legislativo n. 50/2016, sempre che siano compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'accordo bonario determina la cessazione della materia del contendere. L'accordo bonario ha natura di transazione.

Le eventuali controversie che insorgano in relazione alle reciproche obbligazioni e che non possano essere definite in via amministrativa, sono deferite all'autorità giudiziaria competente sul territorio del Comune di Ruvo di Puglia.

#### **Art. 20 - Riservatezza e privacy**

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del

GDPR);

- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del

GDPR);

- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);

- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei

Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma -

protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR)

oltre che, naturalmente, rivolgersi all'autorità giudiziaria

competente per eventuali violazioni rilevate durante le

attività di trattamento svolte dal Comune di Ruvo di Puglia.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nel presente

articolo, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto

di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **Art. 21 - Oneri diversi**

Ai sensi dell' art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione

appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori,

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove

presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del

piano di sicurezza.

L'appaltatore ha inviato all'ente appaltante le comunicazioni

previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "Regolamento per

il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'ente appaltante le modifiche eventualmente intervenute nella composizione societaria, ai sensi dell'art. 2 della citata normativa.

#### **Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.91 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

#### **Art. 23 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione**

L'ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,

in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

#### **Art. 24 - Prevenzione della corruzione**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dello stesso appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 25 - Documenti contrattuali**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 33/2023 del 23.02.2023;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. N. 81/2008;
- le polizze di garanzia;

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore.

**Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché la normativa specifica europea e nazionale emanata.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

**Art. 27 - Spese di contratto e registrazione**

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante pagamento con n. 6 contrassegni recanti i seguenti codici identificativi:01210925845569, 01210925845558, 01210925845547, 01210925845536, 01210925845525, 01210925845514.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'APPALTATORE: **ELETTROSOLVING S.R.L.** - IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. Bellarte Salvatore

PER L'ENTE APPALTANTE: **COMUNE DI RUVO DI PUGLIA** - IL DIRETTORE D'AREA 8, ING. GILDO ROCCO GRAMEGNA